



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo
**AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI
ELETTORALI E REFERENDARIE**

Fasc. 2074/2024/Area II/SE

Ravenna, 28 maggio 2024

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Segretari Comunali dei
Comuni della Provincia
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici
Elettorali Comunali della Provincia
LORO SEDI

**OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno
2024 - Disciplina della propaganda elettorale.**

Con l'approssimarsi delle prossime elezioni europee ed amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si è ritenuto opportuno predisporre un promemoria riepilogativo degli accordi assunti in occasione delle precedenti consultazioni elettorali, al fine di promuoverne un corretto e sereno svolgimento delle attività connesse alla propaganda elettorale, disciplinata dalle vigenti disposizioni normative in materia, con specifico riferimento alla legge 4.4.1956, n. 212, come modificata dalla legge 24.4.1975, n.130, dalle leggi 10.12.1993, n. 515, 22.2.2000, n. 28 e 27.12.2001, n. 459.

PROMEMORIA

**DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art.9 comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

**PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA
ELETTORALE**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, fra cui la Legge 6 novembre 2003, n. 313 e il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Per opportuna conoscenza, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29 aprile scorso è stato pubblicato il provvedimento in data 24 aprile della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno p.v.



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Inoltre, nel sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 3 maggio scorso, è stata pubblicata la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime elezioni comunali e circoscrizionali.

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

A partire dal 30° giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali, e quindi già **da venerdì 10 maggio 2024** è vietata, al di fuori degli spazi destinati alle affissioni, ogni altra forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (es.: striscioni, drappi, targhe, cartelli, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo), escluse le insegne delle sedi dei partiti, in qualunque momento siano esse istituite.

In virtù di tali norme è proibita anche l'apertura in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, si ritiene che, come confermato nelle precedenti consultazioni dal Ministero dell'Interno anche per le vie brevi, lo stazionamento dei mezzi impiegati per la propaganda figurativa mobile (c.d. vele) è consentito esclusivamente per i tempi strettamente connessi alla sosta "tecnica," richiamando al riguardo l'art. 157 del nuovo Codice della Strada; nell'ipotesi di sosta i pannelli pubblicitari dovranno essere oscurati. Per quanto riguarda i taxi, la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli dovranno essere ricoverati in garage o in sedi similari se fuori servizio. Tali disposizioni valgono anche per i mezzi di uso privato e, nel caso in cui non siano disponibili locali di ricovero al chiuso, gli autoveicoli e similari dovranno essere coperti con teli o altri materiali oscuranti.

Non è possibile utilizzare i cosiddetti "uomini sandwich" nel corso della campagna elettorale, né tantomeno pettorine, t-shirt e quant'altro possa configurarsi quale violazione del divieto di propaganda fissa in luogo pubblico al di fuori degli spazi previsti dalla legge.

E' inoltre vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, come anche il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione.

LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175 (Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

In relazione a quanto disposto dalla legge n.175/2010, dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

AFFISSIONI E VOLANTINI

Le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli spazi determinati ed assegnati dalle Giunte Municipali.

I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi, oltre ad essere posizionati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato e tali da consentire spazi idonei all'affissione dei manifesti di propaganda, devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità.

Individuati gli aventi diritto alle affissioni di propaganda elettorale e delimitati gli spazi destinati all'affissione del materiale di propaganda, la legge prevede speciali sanzioni da comminare a chi contravviene alle disposizioni dettate al riguardo.

In primo luogo, è posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l'affissione sugli impianti destinati all'affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

Gli artt. 6, 8 e 9 della Legge 212 del 1956 come sostituiti dagli artt. 4, 6 e 8 della legge 130 del 1975 e l'art 7 della stessa legge 130 prevedevano sanzioni penali ora depenalizzate dall'art 17 della legge 515 del 1993 (applicazione sanzione amministrativa pecuniaria).

In proposito, si rammenta che il comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006, dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Pertanto, considerati i costi per la defissione dei manifesti abusivi fuori dagli spazi consentiti che, in caso di non individuazione dei responsabili, graveranno sui Comuni, i responsabili di partiti e movimenti e qualunque altro tipo di formazione politica sono invitati a svolgere una particolare attività di sensibilizzazione nei confronti degli incaricati affinché l'affissione dei manifesti avvenga nel pieno rispetto delle norme.

È vietata la propaganda mediante scritte sui muri, sugli argini, fondi stradali, palizzate, recinzioni, ecc. (art. 1 L. 04/04/1956, n. 212) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati.

Tali disposizioni rispondono anche all'esigenza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico.

In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell'Interno:

“è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”.

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

È vietato, altresì, dalla legge il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, rientrando in tale divieto anche la consuetudine di lasciare materiale pubblicitario sulle autovetture lasciate in sosta.

È consentito, previo assenso dei titolari, lasciare materiale propagandistico di modeste dimensioni (biglietti da visita, volantini, gadget, ecc.) all'interno degli esercizi commerciali.



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

- è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati e, segnatamente, i giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In deroga al predetto divieto, l'art.1 della legge n.130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani o periodici, significando che la deroga ha valore anche per i giorni della votazione (art.8 della legge n.130/1975).

Al fine di impedire che il numero delle bacheche o vetrinette di cui trattasi sia artatamente aumentato nel periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione all'affissione prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 639/1972 deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75).

Inoltre, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n.212, che hanno determinato l'eliminazione della propaganda indiretta (c.d. fiancheggiatori).

Per quanto attiene i locali adibiti ad *info-point* ovvero *point-elettorali*, i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno degli stessi ed in maniera non visibile dall'esterno.

UTILIZZAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (COSIDDETTI "GAZEBO")

Per quanto concerne l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti "gazebo") per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, il Ministero dell'Interno, con circolare n.41/06 del 13 marzo 2006, ha precisato che può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni e segnatamente:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli art. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956 e successive modificazioni.

In sostanza, il Ministero dell'Interno ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda elettorale consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il predetto Dicastero ha ritenuto, interpretando la "ratio" dell'art.6 della legge 4 aprile 1956, n.212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare le titolarità dei gazebo medesimi.



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

**AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI
ELETTORALI E REFERENDARIE**

PREAVVISO PER MEGLIO DISCIPLINARE L'USO DELLE PIAZZE E DISPORRE SERVIZI DI VIGILANZA E DI ORDINE PUBBLICO

Dal medesimo giorno di **venerdì 10 maggio 2024** possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene opportuno che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

Il preavviso, sia per il Capoluogo che per tutti gli altri Comuni della provincia, dovrà essere rivolto anche al Sindaco territorialmente competente il quale, dopo aver constatato la disponibilità del luogo richiesto per lo svolgimento del comizio, ne darà comunicazione al Questore (per il Comune capoluogo), ai Commissariati della Polizia di Stato (per i Comuni di Lugo e Faenza) e ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri competenti per gli altri Comuni.

Il preavviso dovrà pervenire per iscritto al Sindaco almeno 3 giorni prima del comizio. Nel caso vengano preavvisati comizi per lo stesso luogo e alla medesima ora, si ritiene, come confermato in precedenza dal Ministero dell'Interno per le vie brevi, che siano raggiunte delle preventive intese tra il Sindaco ed i raggruppamenti politici, al fine di non escludere nessuna delle istanze presentate dalle parti interessate.

LUOGHI DESIGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Per i comizi nei Comuni della provincia, i Sindaci individueranno i luoghi di svolgimento delle riunioni elettorali, evitando che le stesse siano tenute in luoghi tra loro vicini e nei medesimi orari.

Inoltre, si rappresenta che, nell'area in cui si svolge un comizio, non è possibile distribuire volantini e altro materiale propagandistico nonché installare strutture destinate alla raccolta di firme da parte di schieramenti di diverso orientamento politico.

ORARI E DURATA DEI COMIZI

Premesso che dal 30° giorno antecedente quello della votazione e, precisamente, **da venerdì 10 maggio 2024 ha inizio la propaganda elettorale**, per gli orari di svolgimento dei comizi elettorali, si ritiene opportuno che vengano osservati i seguenti orari:

- mattino dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- pomeriggio - sera dalle ore 15,00 alle ore 23,00.

Si rappresenta che, nell'ambito dei suddetti orari, non vi sia limite di tempo per la tenuta dei comizi, salvo che in presenza di più richieste di comizi per lo stesso giorno. In tale caso è ferma la precedenza da attribuirsi secondo l'ordine di presentazione delle richieste, sarà il Comune a segmentare gli orari per l'effettuazione dei comizi, che non potranno essere effettuati nelle piazze antistanti le scuole, durante le ore di lezione, nonché nei pressi delle chiese, durante lo svolgimento di funzioni religiose, e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.

SALE DECENTRATE DISPONIBILI PER INIZIATIVE DI PROPAGANDA ELETTORALE

Le sale comunali decentrate individuate dai Comuni, in occasione delle prossime consultazioni elettorali europee ed amministrative, sono messe a disposizione dei partiti rappresentati in Consiglio Comunale, nonché dei movimenti e gruppi politici che abbiano depositato una propria lista anche solo in una delle consultazioni in esame, nei limiti



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

delle disponibilità di calendario e nel rispetto del principio di priorità temporale nell'ordine di presentazione della domanda.

Le sale saranno concesse gratuitamente a far data dal primo giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle 24 ore precedenti le consultazioni elettorali di che trattasi.

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI PER PREANNUNCIARE COMIZI (orario - limitazioni)

L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito **solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del giorno in cui si terranno i comizi**, limitatamente alla fascia oraria 9,30 - 13,00 e 15,00 - 21,30, relativa al giorno precedente e a quello in cui si svolgerà la manifestazione.

Non occorre licenza di polizia.

Tale forma di propaganda elettorale è peraltro subordinata all'autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell'art. 49 comma 4 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (art. 59 D.P.R. n. 495/1992 concernente il Regolamento d'esecuzione del nuovo codice della strada). Tali istanze dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- tipologia del veicolo utilizzato;
- numero di targa;
- comuni interessati;
- giorni ed orari;
- indirizzo di posta elettronica al quale inviare l'autorizzazione.

I propagandisti dovranno:

- evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più automezzi;
- escludere l'uso degli amplificatori e degli altoparlanti installati su veicoli in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso analoghe manifestazioni di propaganda elettorale;
- moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio.

Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso.

L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi) per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **dalle ore 00,01 di sabato 8 giugno 2024 a domenica 9 giugno 2024 e, comunque, fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.**

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso del plesso che ospita le sezioni elettorali, con il divieto di allestire banchetti, gazebo, pedane, bandiere, vele e quant'altro, poiché verrebbe a configurarsi la fattispecie della propaganda fissa espressamente vietata dalle disposizioni ministeriali.



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

All'interno del seggio elettorale i rappresentanti di lista sono autorizzati a portare esclusivamente un bracciale o un altro distintivo (es. coccarda) con il simbolo della lista che rappresentano.

Pertanto, all'interno del plesso/immobile che ospita le sezioni elettorali (es.: corridoi, anticamera) e pertinenze in genere (es.: cortili), è vietato a chiunque di presentare qualunque tipo di raffigurazione (es.: fotografie, simboli, diciture, coccarde, t-shirt, felpe, carpete, bandiere, drappi, ecc) che inneggino a formazioni politiche o candidati ovvero che possano assumere un qualunque carattere evocativo ed incidere sull'imperturbabilità dell'elettore.

I preavvisi dei comizi per i giorni di giovedì e venerdì precedenti le consultazioni in argomento non potranno essere effettuati con anticipi superiori a tre giorni antecedenti il comizio stesso e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate a notevole distanza di tempo, tali da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi. I preavvisi orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da documento scritto. In caso di coincidenze di orari nelle stesse piazze, in assenza di accordo tra le parti interessate, il Sindaco assegnerà le medesime tramite sorteggio.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 7 giugno 2024) i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24.00 e la relativa durata dovrà essere commisurata al numero delle richieste in modo da consentire a tutti i partiti e agli schieramenti di tenere i comizi di chiusura, osservando un intervallo di almeno 15 minuti tra un comizio e l'altro.

PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE WEB E TELEFONIA

Le nuove forme di propaganda elettorale via internet, in particolare sui social network, tramite l'apertura di siti web dedicati, le e-mail, le chiamate telefoniche e i messaggi tramite operatore telefonico o chat non sono ancora state disciplinate dalla legge.

Al riguardo, si richiamano, a titolo esemplificativo, alcuni dei principali provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che hanno fornito, nell'arco di questi anni, indicazioni affinché l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione avvenga nel rispetto della *privacy* e della *par condicio*.

• normativa

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 7 settembre 2005 > misure in materia di propaganda elettorale.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Delibera 6 marzo 2014, n. 107 > provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale.

UNIONE EUROPEA - REGOLAMENTO 2016/679/CE del 27 aprile 2016 > regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019 > provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica

• circolari

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Scheda informativa - 1 gennaio 2004 > codice della privacy.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Newsletter 22-28 marzo 2004,



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

n.207 >internet: banner e spot elettorali nelle newsletter per e-mail. Vietati senza il consenso specifico degli utenti.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Comunicato stampa 19 maggio 2006 >sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari.

- **altra documentazione**

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Provvedimento 7 luglio 2004 > concernente l'invio di sms per scopi istituzionali.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Prescrizione 24 maggio 2006 > sms di propaganda elettorale.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Comunicazione 15 gennaio 2013 >propaganda elettorale: le regole del Garante privacy. Serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail. Liberi invece gli indirizzi delle liste elettorali.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Comunicazione 27 maggio 2016 > no allo spam elettorale sulle mail dei dipendenti comunali.

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - ANNO 2018 > linee guida per la parità di accesso alle piattaforme on line durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018.

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - ANNO 2019 > impegni assunti dalle società esercenti le piattaforme on line per garantire la par condicio per le elezioni europee 2019.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019 >provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

MANIFESTAZIONI VARIE, CORTEI E FESTE DI PARTITO

I cortei sono vietati per tutto il periodo della campagna elettorale, così come i partiti e i gruppi politici eviteranno di tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose all'aperto.

Le feste dei partiti che ricadranno nel periodo della campagna elettorale (esclusa l'ultima settimana) saranno consentite con la stretta osservanza delle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n.212, successivamente modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

Tenuto conto dei precedenti accordi, si ritiene che le feste organizzate dai partiti, dai giornali o associazioni collaterali, potranno avere luogo, purché la pubblicità delle stesse non sia in contrasto con la normativa che regola la propaganda elettorale, fermo restando che, nell'ambito della zona ove le manifestazioni citate vengano organizzate, non siano effettuate affissioni di manifesti elettorali.

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.



Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo

AREA II - RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art.8 della legge 22 febbraio 2000, n.28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

RILEVAZIONE DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

E' utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Tuttavia, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi dei seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si osservano le norme e i provvedimenti vigenti in materia di protezione dei dati personali, che stabiliscono criteri e limiti del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.

Tanto si rassegna all'attenzione delle SS.LL. allo scopo di assicurare che la campagna elettorale per le predette consultazioni europee ed amministrative possa svolgersi nel massimo ordine e costituire, come negli anni passati, esempio di ordinata e civile competizione democratica.

IL PREFETTO
Castrese De Rosa